



Er

Egr. Avv.
Roberto Pellegrini

robertopellegrini@ordineavvocatiroma.org

Oggetto: Istanza di accesso ai sensi della Legge 241/1990. Riscontro.

Si fa riferimento alla nota del 6/11/2023 (Prot. COVIP n. 4658/23) con la quale, in rappresentanza dei Sig.ri Mario Stefano Pepino, Gianpiero Morgigno e Giulio Feliciangeli, rispettivamente Presidente e Vice Presidenti dell'Associazione Nazionale Pensionati Banca di Roma, si chiede di esercitare il diritto di accesso, ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990, ai documenti amministrativi di seguito elencati:

- 1) tutti gli atti e documenti amministrativi relativi al procedimento/piano di rientro del Fondo nel limite di investimento in strumenti illiquidi (c.d. FIA) di cui all'art. 5, comma 1, del DM Economia 166/2014 ed alla disposta informativa semestrale alla COVIP a partire dal 31/12/2022;
- 2) tutti gli atti e documenti amministrativi relativi al piano di riqualificazione/dismissione del patrimonio immobiliare del Fondo predisposto dal gestore del Fondo Aurora (Prelios SGR), di cui alla nota congiunta alla COVIP (del Fondo ex Banca di Roma e del Fondo di Gruppo Unicredit) del 29/7/2020;
- 3) tutti gli atti e documenti amministrativi relativi ai procedimenti sanzionatori COVIP del giugno 2017 di cui ai prot. COVIP nn. 3321, 3263, 3264, 3265 ed i relativi atti di contestazione di cui ai prot. COVIP nn. 6356, 6362 e 6373 dell'8/11/2016.

In proposito, si evidenzia che la COVIP è tenuta al segreto d'ufficio in relazione ai documenti contenenti dati, notizie e informazioni acquisite dalla stessa nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 15-*quater*, comma 1, del Decreto lgs. 252/2005 e che tali documenti sono sottratti all'accesso anche ai sensi dell'art. 2, comma 1, del "Regolamento per l'individuazione delle categorie di documento sottratti all'accesso" deliberato dalla COVIP in data 3/2/1999.

In questo specifico contesto normativo, si è condotta l'istruttoria prevista dal "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi", deliberato dalla COVIP in data 28/11/2008, all'esito della quale è emerso che non è possibile rispondere positivamente all'istanza in ragione del fatto che non ne sussistono le condizioni necessarie.

Si fa inoltre presente, con specifico riguardo alle Deliberazioni COVIP di irrogazione di sanzioni, relative ai prott. COVIP nn. 3263, 3264, 3265 del giugno 2017, che le stesse sono pubblicate, per estratto, nel Bollettino COVIP n. 2/2017, disponibile sul sito istituzionale www.covip.it.

Nei confronti del presente provvedimento di diniego la S.V. può presentare ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30 giorni dalla ricezione dello stesso, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo, di cui al Decreto lgs. 104/2010.

Da ultimo, con riferimento alla successiva richiesta, distinta da quella relativa all'accesso, di *"comunicare il nominativo del responsabile del procedimento e di voler assicurare agli scriventi la partecipazione alla relativa procedura in essere ovvero a quella successiva di eventuale estinzione/liquidazione del Fondo"* si fa presente che le attività attualmente svolte non danno luogo all'apertura di specifici procedimenti amministrativi, costituendo manifestazione dell'attività di vigilanza svolta ordinariamente dalla COVIP nei confronti delle forme pensionistiche complementari. Si rappresenta in ogni caso che all'interno della sezione *"Amministrazione trasparente"* del sito istituzionale della COVIP è possibile prendere visione delle diverse tipologie di procedimento amministrativo e dei relativi responsabili delle istruttorie.

Il Presidente f.f.
Francesca Balzani